

Ordinanza N.	36
Data registrazione	02/04/2026



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA IV VIGILANZA

AREA IV VIGILANZA

OGGETTO:	ORDINANZA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SOSTA A PAGAMENTO ANNUALITA' 2026 COME DA DELIBERA DI G.C. N. 42 DEL 01-04-2026
-----------------	---

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con **Delibera della Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2026** è stato approvato il piano della sosta a pagamento per l'anno 2026 sulle aree del territorio comunale ricadenti nei quartieri di MARINA GRANDE e CHIANALEA;

RICHIAMATO integralmente il contenuto della suddetta Delibera, per come a seguire riproposto nei punti essenziali relativamente alle modalità di esecuzione del servizio e alle modifiche intervenute rispetto agli anni pregressi;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale R.G. n. n. 20 del 20-02-2026, con la quale, a seguito di violente mareggiate abbattutesi sul Lungomare Colombo del quartiere di Marina Grande, che determinavano il dissesto e l'impraticabilità del Terrapieno Monacena, veniva disposta l'interdizione della sosta veicolare nelle more dei dovuti interventi di ripristino e di messa in sicurezza;

RITENUTO, per quanto sopra, e a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza stradale:

- di dover escludere dalle aree a pagamento del Lungomare Colombo, l'intero tratto ricadente all'interno del Terrapieno Monacena, ove la sosta veicolare ambo i lati rimane vietata, nelle more degli interventi necessari per la definitiva messa in sicurezza dell'area;

- di dover disporre che l'eventuale ripristino di spazi di sosta a pagamento sul Terrapieno Monacena, che sin d'ora si riserva, sia inderogabilmente subordinato agli interventi anzi descritti, e venga in tal caso debitamente segnalato all'utenza mediante riattivazione della relativa segnaletica verticale, previa adozione di apposito provvedimento integrativo della Delibera di Giunta sopra richiamata.

DATO ATTO:

- che il periodo di vigenza della sosta a pagamento sugli spazi delimitati di colore blu è fissato **dal giorno 05-04-2026 al giorno 31-10-2025**;

- che l'orario giornaliero in cui la sosta a pagamento è attiva nel suddetto periodo è **dalle ore 8:00 alle ore 24:00**, tutti i giorni, anche festivi e senza alcun limite di durata;
- che gli spazi per la sosta a pagamento non sono custoditi e sono appositamente individuati in quelli già presenti sul Lungomare Colombo, dall'intersezione con la Via San Francesco da Paola alla Via Monacena (eccetto Terrapieno Monacena), e sulla Via Professor De Marco del quartiere di Chianalea, eccetto tratto stradale posto all'interno della galleria artificiale;

RESO NOTO che il pagamento della sosta, nelle aree declinate per come sopra, potrà avvenire mediante i dispositivi di pagamento (parcometri) presenti in prossimità delle stesse aree ovvero tramite le applicazioni "VIVI SCILLA" o "EASY PARK" appositamente dedicate;

EVIDENZIATO che gli obblighi e le condizioni per la fruizione della sosta a pagamento possono riassumersi come a seguire:

- i ticket attestanti il pagamento della sosta acquistati presso i parcometri dovranno essere esposti in maniera chiaramente visibile dal parabrezza, e dunque esclusivamente sulla parte anteriore, del veicolo in sosta;
- i pagamenti effettuati tramite le applicazioni "VIVI SCILLA" o "EASY PARK" dovranno essere comprovati tramite esposizione dell'apposito tagliando rilasciato dalla stessa applicazione in fase di acquisto del ticket limitatamente agli abbonamenti settimanali, quindicinali e mensili. Sono esonerati dall'obbligo di esposizione della ricevuta gli acquirenti di ticket giornalieri che, tuttavia, al fine di favorire il controllo della regolarità della sosta a pagamento, potranno esporre l'apposito tagliando che segnala l'uso dell'applicazione, reperibile già in fase di registrazione alla piattaforma;

- che sono esentati dal pagamento della sosta:

- I veicoli a servizio di soggetti affetti da disabilità, detentori di apposito contrassegno CUDE, senza limitazioni orarie ai sensi dell'art. 188 CDS;
- I veicoli a servizio di Forze di Polizia e FF.OO. contraddistinti dai colori d'istituto, e mezzi di soccorso ed emergenza;
- I veicoli comunali e di imprese o ditte che eseguano lavori per conto del Comune qualora sussistano idonee ragioni di servizio, purchè muniti di apposita autorizzazione;

- che il controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia e gli accertamenti alle infrazioni competono al personale della Polizia Locale, ove non demandati ad una ditta esterna in forza di apposito contratto di servizio.

Dato atto che le sanzioni previste dal Codice della strada in materia di sosta a pagamento sono le seguenti:

- **L'omesso pagamento della sosta**, qualunque sia la modalità di acquisto, è sanzionato a norma dell'art. 7 c. 1 lettera f) e comma 15 del Codice della Strada, che nella nuova formulazione espressamente prevede, in aggiunta alla prevista sanzione di € 42,00 (con riduzione a € 29,40 entro 5 giorni): *“Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati al comma 14-ter, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente alla tariffa non corrisposta. Le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione”*.

Pertanto, in caso di omesso pagamento della sosta nelle aree previste, il trasgressore riceverà una sanzione complessiva pari a € 82,00 (o € 69,40 se pagato entro 5 giorni) di cui € 42,00 (o € 29,40 se pagato entro 5 giorni) a titolo di sanzione base prevista dal codice della strada, ed € 40,00 a titolo di tariffa evasa, calcolata sulla base delle ore giornaliere di vigenza della sosta a pagamento (16 ore * € 2,50). L'irregolare esposizione del ticket attestante il pagamento della sosta, qualora non consenta il controllo del regolare pagamento (es. coperto o in posizione diversa dal parabrezza anteriore del veicolo), sarà parimenti sanzionato.

- **In caso di sosta protratta nel tempo con pagamento insufficiente**, l'Utente che non provvede al pagamento della tariffa oltre l'orario riportato sul biglietto esposto è soggetto alla sanzione di cui al comma 14-ter del medesimo art. 7 del Codice della strada. In particolare, in caso di sfioramento orario, si applicherà un tempo di tolleranza pari al 10% del tempo di sosta già pagato (calcolato in minuti: es. 2 ore = 120 minuti = 12 minuti di tolleranza). La sanzione da applicare sarà calcolata secondo le percentuali a seguire indicate:

– **Tolleranza: Entro il 10% del tempo pagato: nessuna sanzione.** Es. In caso di pagamento di 2 ore di sosta (120 minuti), si applicherà una tolleranza di 12 minuti, scaduti i quali si applicherà la sanzione calcolata come a seguire.

– **Oltre il 10% ed entro il 50% del tempo pagato:** si applica una sanzione ridotta del 50%. Es. In caso di pagamento della sosta per 3 ore (180 minuti) e di biglietto scaduto da *max* 1 h e 30 minuti (50%

del tempo di sosta pagata), la sanzione di € 42,00 sarà pari a **€ 21,00**;

– Oltre il 50% del tempo pagato: scatterà la sanzione piena, oltre al recupero della tariffa giornaliera. In tal caso, la violazione accertata seguirà la sanzione prevista per il mancato pagamento della tariffa. Es. In caso di pagamento della sosta per 3 ore (180 minuti) e di biglietto scaduto da *oltre* 1 h e 30 minuti (50% del tempo di sosta pagata), la sanzione applicata sarà pari a **€ 82,00** (o **€ 69,40** se pagato entro 5 giorni) di cui € 42,00 (o € 29,40 se pagato entro 5 giorni) a titolo di sanzione base prevista dal codice della strada, ed € 40,00 a titolo di tariffa evasa, calcolata sulla base delle ore giornaliere di vigenza della sosta a pagamento (16 ore * € 2,50).

RITENUTO di dover attuare quanto disposto dalla Delibera della Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2026, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

RICHIAMATE integralmente le condizioni che, a norma della Delibera sopra richiamata, consentono la sosta dei veicoli sulle aree soggette a tariffa senza limitazioni orarie a determinate categorie di utenti (o titolari di attività commerciali/esercizi pubblici aventi sede "operativa" (se diversa dalla sede legale) o proprietari di immobili), previo ottenimento di un apposito PASS associato ad un veicolo e alla relativa targa di immatricolazione, rilasciato dal Comando di polizia locale dietro pagamento di un corrispettivo pari a **€ 150,00**;

RILEVATA la necessità di disporre la temporanea proroga di validità delle autorizzazioni già rilasciate per l'anno 2025 fino al 30-04-2026, al fine di consentire il rilascio delle nuove autorizzazioni a seguito di istanze redatte sull'apposita modulistica aggiornata, pubblicata sul sito istituzionale e costituita da un'istanza semplificata per il solo rinnovo del pass (da utilizzarsi al permanere dei medesimi requisiti e in assenza di variazioni) e un'istanza di primo rilascio;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 19 gennaio 2026 con il quale sono state attribuite alla scrivente le funzioni di Responsabile dell'Area "Polizia locale" previo riconoscimento del profilo di Funzionario di Elevata Qualificazione;

VISTO l'art. 7 del vigente C.d.S., approvato con D.to L.vo 30.04.92, n°285 e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.92, n°495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267, art.107, comma 3°, lettera h.

ORDINA

Per i motivi specificati in premessa:

DAL 5 APRILE 2026 AL 31 OTTOBRE 2026

dalle ore 8:00 alle ore 24:00

tutti i giorni inclusi festivi

- Che la sosta dei veicoli all'interno degli appositi spazi di colore blu già delimitati sia subordinata al pagamento della tariffa prevista dalla Delibera della Giunta Comunale n. 42 del 1-04-2026 nelle seguenti strade:
 - quartiere di **Marina Grande**, sull'intera via Lungomare Cristoforo Colombo, dalla traversa di Via Monacena all'intersezione con la Via San Francesco da Paola, con esclusione del TERRAPIENO MONACENA ove la sosta rimane vietata giusta Ordinanza sindacale n. 20 del 20-02-2026;
 - quartiere di **Chianalea**, sulla via Prof. De Marco, eccetto tratto stradale posto all'interno della galleria artificiale;
- Che le tariffe da corrispondere, anche per frazioni orarie, mediante pagamento diretto presso i parcometri ovvero a mezzo delle apposite applicazioni "VIVI SCILLA" e "EASY PARK", e valide in ciascuna delle aree sopra indicate, sono le seguenti:

<input type="checkbox"/>	tariffa oraria	€. 2,50
<input type="checkbox"/>	tariffa giornaliera	€. 15,00
<input type="checkbox"/>	tariffa abbonamento settimanale	€. 75,00
<input type="checkbox"/>	tariffa abbonamento quindicinale	€. 120,00
<input type="checkbox"/>	tariffa abbonamento mensile	€. 170,00

- che la fruizione delle aree di sosta soggette a tariffa avvenga sotto rigorosa osservanza dei seguenti obblighi e condizioni:
 - i ticket attestanti il pagamento della sosta acquistati presso i parcometri dovranno essere esposti in maniera chiaramente visibile dal parabrezza e, dunque, sulla parte anteriore del veicolo in sosta;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- i pagamenti effettuati tramite l'applicazione "VIVI SCILLA" e "EASY PARK" dovranno essere comprovati tramite esposizione dell'apposito tagliando rilasciato dalla stessa applicazione in fase di acquisto del ticket limitatamente agli abbonamenti settimanali, quindicinali e mensili. Sono esonerati dall'obbligo di esposizione della ricevuta gli acquirenti di ticket giornalieri che, tuttavia, al fine di favorire il controllo della regolarità della sosta a pagamento, potranno esporre l'apposito tagliando che segnala l'uso della relativa applicazione, reperibile già in fase di registrazione alla piattaforma;
- mediante esposizione dei PASS che autorizzano la sosta nelle aree soggette a tariffa senza limitazioni temporali, rilasciati agli utenti a seguire indicati;
- che l'omessa o irregolare esposizione del ticket attestante il pagamento della sosta (coperto o in posizione diversa dal parabrezza anteriore del veicolo), o la sosta del veicolo oltre l'orario consentito dal ticket acquistato, è sanzionato a norma del Codice della Strada, per come a seguire precisato secondo le modifiche intervenute:
 - **L'omesso pagamento della sosta**, qualunque sia la modalità di acquisto, è sanzionato a norma dell'art. 7 c. 1 lettera f) e comma 15 del Codice della Strada, che nella nuova formulazione espressamente prevede, in aggiunta alla prevista sanzione di € 42,00 (con riduzione a € 29,40 entro 5 giorni): *“Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati al comma 14-ter, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente alla tariffa non corrisposta. Le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione”*.
Pertanto, in caso di omesso pagamento della sosta nelle aree previste, il trasgressore riceverà una sanzione complessiva pari a € 82,00 (o € 69,40 se pagato entro 5 giorni) di cui € 42,00 (o € 29,40 se pagato entro 5 giorni) a titolo di sanzione base prevista dal codice della strada, ed € 40,00 a titolo di tariffa evasa, calcolata sulla base delle ore giornaliere di vigenza della sosta a pagamento (16 ore * € 2,50). L'irregolare esposizione del ticket attestante il pagamento della sosta, qualora non consenta il controllo del regolare pagamento (es. coperto o in posizione diversa dal parabrezza anteriore del veicolo), sarà parimenti sanzionato.
 - **In caso di sosta protratta nel tempo con pagamento insufficiente**, l'Utente che non provvede al pagamento della tariffa oltre l'orario riportato sul biglietto esposto è soggetto alla sanzione di cui al comma 14-ter del medesimo art. 7 del Codice della strada. In particolare, in caso di sfioramento orario, si applicherà un tempo di tolleranza pari al 10% del tempo di sosta già pagato (calcolato in minuti: es. 2 ore = 120 minuti = 12 minuti di tolleranza). La sanzione da applicare sarà calcolata secondo le percentuali a seguire indicate:
 - **Tolleranza: Entro il 10% del tempo pagato: nessuna sanzione.** Es. In caso di pagamento di 2 ore di sosta (120 minuti), si applicherà una tolleranza di 12 minuti, scaduti i quali si applicherà la sanzione calcolata come a seguire.
 - **Oltre il 10% ed entro il 50% del tempo pagato:** si applica una sanzione ridotta del 50%. Es. In caso di pagamento della sosta per 3 ore (180 minuti) e di biglietto scaduto da *max* 1 h e 30 minuti (50% del tempo di sosta pagata), la sanzione di € 42,00 sarà pari a **€ 21,00**;
 - **Oltre il 50% del tempo pagato:** scatterà la sanzione piena, oltre al recupero della tariffa giornaliera. In tal caso, la violazione accertata seguirà la sanzione prevista per il mancato pagamento della tariffa. Es. In caso di pagamento della sosta per 3 ore (180 minuti) e di biglietto scaduto da *oltre* 1 h e 30 minuti (50% del tempo di sosta pagata), la sanzione applicata sarà pari a **€ 82,00** (o **€ 69,40** se pagato entro 5 giorni) di cui € 42,00 (o € 29,40 se pagato entro 5 giorni) a titolo di sanzione base prevista dal codice della strada, ed € 40,00 a titolo di tariffa evasa, calcolata sulla base delle ore giornaliere di vigenza della sosta a pagamento (16 ore * € 2,50).

RENDE NOTO

- Di esentare dalla corresponsione della tariffa:
 - i possessori di apposito contrassegno disabili, disponendo che la sosta dei veicoli a loro servizio avvenga senza limitazioni temporali fatto salvo l'obbligo di esposizione del medesimo contrassegno nel rispetto di quanto già legislativamente imposto in ordine agli usi consentiti;

- i veicoli istituzionali in uso a Forze di Polizia e FF.OO. e i mezzi di soccorso ed emergenza, nonché i veicoli comunali e di imprese o ditte che eseguono servizi o lavori per conto del Comune per ragioni di servizio muniti di apposita autorizzazione;

- Di procedere al rilascio dell'apposito "PASS" che consente la sosta dei veicoli nelle aree soggette a tariffa senza limitazioni temporali, previa apposita istanza, ai soggetti aventi i seguenti requisiti:

- QUARTIERE DI MARINA GRANDE: residenti o titolari di attività commerciali/esercizi pubblici aventi sede "operativa" (se diversa dalla sede legale) o proprietari di immobili siti nelle vie di seguito specificate:

- via Cristoforo Colombo
- via Monacena
- terrapieno Monacena
- Largo San Nicola e traverse
- Via Nazionale, tratto compreso tra il civico 141 e civico 4

- QUARTIERE DI CHIANALEA: residenti/titolari di attività commerciali o esercizi pubblici insediati nelle vie di seguito specificate:

- Via Prof. De Marco e traverse limitrofe (es. zona Chiesa San Giuseppe)

- Che ai residenti e ai proprietari di immobili per come sopra espressamente individuati, potrà essere rilasciato un solo pass per nucleo familiare anagrafico e per un solo immobile di proprietà. Ciascuna attività commerciale/esercizio pubblico potrà parimenti ottenere un solo pass.

In ogni caso potrà essere rilasciato un solo pass per un solo veicolo anche in caso di concomitante possesso di tutti i requisiti qui previsti. **Resta infatti esclusa la possibilità di cumulare le tipologie di pass sopra previste: l'ottenimento di un pass per una categoria esclude perentoriamente la possibilità di ottenerne altri di diversa categoria anche in caso di coesistenza dei requisiti in capo al medesimo soggetto o a soggetto facente parte del nucleo familiare anagrafico di soggetto già titolare di apposito pass.**

- Che l'istanza per il rilascio del suddetto "PASS" sia trasmessa dagli interessati a mezzo dell'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'ente allegando copia della quietanza di pagamento della somma dovuta a titolo di diritti d'istruttoria pari a **€ 15,00** (come da Delibera n.124 del 23/10/2024), da corrispondersi mediante versamento su **C.C. 12502894 intestato a Comune di Scilla – Servizio Tesoreria ovvero a mezzo IBAN IT16F0103081620000002202625 causale "DIRITTI DI SEGRETERIA - RILASCIO PASS AUTORIZZATIVO SU AREE DI SOSTA A PAGAMENTO ANNO 2026"**;
- Che il rilascio del PASS è subordinato al versamento di un corrispettivo pari a **€ 150,00** da eseguirsi mediante versamento su **C.C. 12502894 intestato a Comune di Scilla – Servizio Tesoreria ovvero a mezzo IBAN IT16F0103081620000002202625 causale "CORRISPETTIVO RILASCIO PASS AUTORIZZATIVO SU AREE DI SOSTA A PAGAMENTO ANNO 2026"**, la cui quietanza di pagamento dovrà essere prodotta all'ufficio in fase di ritiro del suddetto titolo e solo in caso di esito positivo dell'istruttoria, secondo comunicazione che sarà resa al richiedente, a mezzo dei recapiti (preferibilmente e-mail) a conclusione del procedimento;
- che l'apposita modulistica, aggiornata e pubblicata sul sito istituzionale, è costituita da un'istanza semplificata per il rinnovo del pass (da utilizzarsi al permanere dei medesimi requisiti e in assenza di variazioni) e un'istanza di primo rilascio;
- di disporre la temporanea proroga di validità delle autorizzazioni relative **all'annualità 2025 fino al 30-04-2026**, al fine di consentire il rilascio delle nuove autorizzazioni;
- di procedere alla pubblicazione di specifico avviso di rinnovo/rilascio dei titoli autorizzativi anzidetti sulla home – page del sito istituzionale e nell'apposita area dello stesso sito dedicata all'UFFICIO POLIZIA LOCALE, indicativo delle modalità di presentazione delle relative istanze;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza, sull'Albo pretorio comunale del Comune di Scilla, al fine di dare la dovuta conoscenza a tutti i cittadini;

- la pubblicazione della modulistica all'uopo predisposta sulla home page del sito istituzionale dell'ente comunale, corredata di apposito avviso;

- La trasmissione della presente alla Stazione Carabinieri di Scilla, al Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni, alla Giunta Comunale nonché all'Ufficio Tecnico comunale per gli adempimenti di competenza.

AVVERTE

□ La disciplina della presente ordinanza sarà resa nota mediante l'attivazione della prescritta segnaletica stradale e resa giuridicamente operante tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Scilla. I contravventori saranno sanzionati a norma di legge.

- La polizia Locale e il personale ausiliario in forza all'Area Vigilanza è incaricata del controllo sull'osservanza della presente ordinanza e dell'applicazione delle relative sanzioni.
- Le norme del presente provvedimento abrogano tutte le disposizioni contenute in analoghe, precedenti ordinanze in contrasto o incompatibili con le stesse;
- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Calabria, ovvero al Capo dello Stato con ricorso straordinario entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

**Il Responsabile dell'Area Vigilanza
LATELLA ANNUNZIATA BARBARA**

Atto firmato Digitalmente